

Codice A1813C

D.D. 22 agosto 2022, n. 2608

**Concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo - Demanio idrico fluviale - Pratica TOOC6240 - Autorizzazione Idraulica N.5878 /2022 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PO PIEMONTESE.**



**ATTO DD 2608/A1813C/2022**

**DEL 22/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo - Demanio idrico fluviale - Pratica TOOC6240 – Autorizzazione Idraulica N.5878 /2022 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PO PIEMONTESE.

Il Sig. Piazza Daniele, direttore ad interim dell' ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PO PIEMONTESE, con sede in Piazza Giovanni XIII, - 7 VALENZA (AL), Codice Fiscale/Partita IVA 95000120063, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 1 Maggio 2022 al n. 18165/A1813C per concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede l'occupazione di aree del demanio idrico tra la confluenza Po-Dora Baltea nel Comune di Verolengo per interventi finalizzati alla conservazione e arricchimento di habitat e specie di interesse comunitario, ossia inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;

L'Ente di gestione dispone già, a titolo di concessione demaniale, di altre aree del demanio idrico regionale, nelle quali ha già messo in atto interventi di riqualificazione naturalistica e conservazione della biodiversità;

Visto il "Progetto di gestione di aree demaniali in Comune di Chivasso e Verolengo", redatto ai sensi dell'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico, predisposto dall'Ufficio tecnico dell'Ente Parco, composto da elaborati custoditi presso l'archivio digitale dell'Ente stesso.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda

ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 32999 del 01/08/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di VEROLENGO (TO) è avvenuta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., dal 25/05/2022 al 09/06/2022 e non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

Con nota n.21789 in data 24 Maggio 2022 è stata richiesta l'Autorizzazione Idraulica all'Autorità Interregionale per il fiume Po, espressa con nota n° 33800 del 04 Agosto 2022, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

*determina*

**di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Sig. Piazza Daniele, Direttore ad interim dell'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PO PIEMONTESE, l'occupazione di aree demaniali per concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOOC6240 - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n°**            **del** \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

**Richiedente:** Il Sig Daniele Piazza Direttore ad interim dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente stesso in Valenza (AL), piazza Giovanni XIII delegato alla firma a seguito del Decreto del Presidente n° 31 del 22/04/2022.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per occupazione aree del demanio idrico confluenza Po-Dora Baltea nel comune di Verolengo. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31/12/2040 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque

momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma

restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 - Canone.**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone demaniale

#### **Art. 6 - Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione.

#### **Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Fiano in Piazza XX Aprile 1, FIANO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

Direttore

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Piazza Daniele

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)